

## UFFICIO DI DIREZIONE

**DETERMINAZIONE N. 190 DEL 10 NOVEMBRE 2014**

**OGGETTO: Incarico legale per ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. Umbria n. 437/2014 – causa ATI3 vs ATI2.**

### Il Direttore

**Premesso** che con la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 16 del 10/07/2013 l'A.T.I.2 ha accolto la richiesta dell'A.T.I.3 per il conferimento dei propri rifiuti presso la discarica di Borgogigione, sita nel Comune di Magione, stante la necessità di sopperire alla chiusura della discarica di S. Orsola tramite la stipula di apposito accordo interATI ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. n. 11/2009;

**Considerato** che tra le condizioni di accoglimento veniva fissato un prezzo di conferimento dei rifiuti dell'A.T.I.3 ad un costo maggiorato di € 10,00 a tonnellata rispetto al costo di conferimento dei Comuni dell'A.T.I.2;

**Ritenuto** che detto costo maggiorato era illegittimo in quanto non previsto da nessuna disposizione di legge e dal Piano regionale dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 301 del 05/05/2009, che ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 11/2009 ha durata quinquennale;

**Viste** le note prot. n. 2023 del 17/07/2013 e n. 2135 del 01/08/2013 a firma del Presidente dell'A.T.I.3 di contestazione della maggiorazione di € 10,00 a tonnellata;

**Considerato** che:

- l'A.T.I.2 non ha provveduto a modificare la propria Deliberazione n. 16 del 10/07/2013;

- l'A.T.I.3 ha proceduto pertanto a ricorrere avverso la sopracitata Deliberazione in via giurisdizionale per pervenire al suo annullamento incaricando, con propria Determinazione n. 124 del 07/10/2013, l'Avv. Marco Mariani del Foro di Firenze, esperto già individuato tramite selezione ad evidenza pubblica per la costituzione del Gruppo di lavoro che ha redatto il Piano di Ambito dei rifiuti dell'A.T.I.3 e pertanto, oltre all'esperienza in generale, a conoscenza delle specifiche problematiche dei rifiuti dell'A.T.I.3;

**Preso atto** della Sentenza n. 437 del 04/09/2014 pronunciata dal T.A.R. Umbria sul ricorso n. 444/2013 proposto da A.T.I.3 contro A.T.I.2 con la quale lo stesso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

**Ritenuto necessario** incaricare l'Avv. Marco Mariani al fine di ricorrere in appello avverso la Sentenza del TAR Umbria in quanto si reputa non fondata la motivazione addotta;

**Visto** il D.Lgs. n. 152/2006;

**Vista** la L.R. n. 23/2007;

**Visto** lo Statuto dell'ATI3;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'A.T.I.3

**Vista** la L.R. n. 11/2009;

## **Determina**

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) Di incaricare l'Avv. Marco Mariani del Foro di Firenze di ricorrere in appello avverso la Sentenza del TAR Umbria in quanto si reputa non fondata la motivazione addotta;

- 2) Di prevedere un compenso omnnicomprensivo di € 5.000,00 più IVA dando atto della sua accettazione con l'esecuzione dell'incarico in oggetto. Detto compenso sarà liquidato nei modi da concordare successivamente;
- 3) Di notificare il presente atto al professionista incaricato;
- 4) Di impegnare la somma di cui al n. 2) sul Capitolo 2010 del Bilancio di previsione anno 2014.

Foligno, 10 novembre 2014

F.to Il Direttore  
Avv. Fausto Galilei